

# Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

## DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: D.P.R. n. 203/1988.

Annullamento del decreto n. 2252/2006 e ulteriore modifica dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera di cui alla DGR n. 4106/2000, come già modificata con il decreto n. 536/2005. Società SERVOLA S.P.A..

### SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE

#### IL DIRETTORE

**VISTO** il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

**VISTO** il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

**VISTO** il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi e massimi di emissione;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 4106 del 28/12/2000, con la quale sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88, le emissioni in atmosfera relativamente all'impianto siderurgico, sito in Comune di TRIESTE, via di Servola 1, della Società SERVOLA S.P.A. con sede legale in Comune di TRIESTE, via di Servola, 1;

**VISTA** la nota prot. n. 8254/GEN-IV-1-A dd. 22/02/2005, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in relazione ai risultati delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Trieste, ha chiesto alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di integrare l'autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. 203/88, imponendo, per quanto attiene l'emissione di diossine, il rispetto del limite di 0,4 ng TE/m<sup>3</sup>, previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n. 259 dd. 19/02/2004 con l'obbligo del monitoraggio mensile per i primi due anni (2005-2006) ed individuando i provvedimenti da adottare in caso di superamento del limite sopraccitato;

**ATTESO** che con la suddetta nota dd. 22/02/2005, l'Azienda per i Servizi Sanitari chiede di predisporre, ai fini di una puntuale tutela della salute pubblica, uno studio sulle ricadute degli effluenti dal camino E5 della Servola S.p.A. e di pianificare una ricerca sulla presenza di diossine nel terreno limitrofo allo stabilimento e in aree lontane dallo stesso, per consentire le opportune inferenze;

**VISTO** il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 536 del 16/03/2005, di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con la DGR n. 4106/2000, al punto 3 della quale, voce "Impianto sinterizzazione agglomerato" viene imposta, tra le altre, la prescrizione che qui di seguito si riporta:

- la Società dovrà predisporre uno studio sulle ricadute degli effluenti dal camino E5 e pianificare una ricerca sulla presenza di diossine, nel terreno limitrofo allo stabilimento siderurgico ed in aree lontane dallo stesso, secondo le modalità impartite dall'A.R.P.A.

**VISTA** la nota prot. ALP10-1705-TS/INAT/31-2 dd. 22 maggio 2006 dalla quale emerge che, nell'incontro avvenuto in data 27 giugno 2005, tra la Regione, rappresentata dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico acustico ed ambientale, e l'ARPA, Dipartimento provinciale di Trieste, quest'ultima ha proposto che la ricerca indicata dall'A.S.S. n. 1 "Triestina" venga condotta con le stesse modalità imposte all'inceneritore di Trieste, ossia analizzando non il "top soil" ma le ricadute al suolo mediante campionatori ad alto volume;

**CONSIDERATO** che nella suddetta nota vengono proposte, per dar corso ai rilievi, le postazioni di via Svevo, via Pitacco, via Carpineto, via S. Sabba e Muggia, nonché quella di San Giovanni per il fondo urbano e quella situata presso l'Area di Ricerca per il fondo rurale;

**CONSIDERATO** che con la medesima nota la Regione ha chiesto all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" di esprimersi in merito alla proposta formulata dall'ARPA di attuare il campionamento delle diossine con metodica diversa da quella specificata dall'Azienda Sanitaria medesima;

**VISTA** la nota prot. n. 26648/gen-IV-1-A dd. 7 giugno 2006 con la quale l'A.S.S. n. 1 "Triestina" concorda in merito a tale modalità di campionamento;

**VISTA** la nota prot. n. 47898/GEN-IV-1-A dd. 13 ottobre 2006 con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" chiede di prorogare i controlli mensili per l'inquinante PCDD+PCDE, già imposti per il 2005 ed il 2006, anche per tutto il 2007;

**VISTO** il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2252 del 13/10/2006, con il quale si è proceduto ad una modifica dell'autorizzazione di cui alla DGR n. 4106/2000, come già modificata con il decreto n. 536/2005;

**CONSIDERATO** che, per mero errore materiale, il suddetto decreto n. 2252/2006, riconferma le prescrizioni già imposte con il citato decreto n. 536/2005;

**RIENUTO**, per tutto quanto sopra esposto, di procedere, con il presente provvedimento, all'annullamento del decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2252 del 13/10/2006 ed all'ulteriore modifica dell'autorizzazione

alle emissioni di fumi in atmosfera rilasciata con la DGR n. 4106/2000, come già modificata con il decreto n. 536/2005;

**VISTO** l'art. 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 95, dell'Allegato A, alla delibera della Giunta regionale n. 1348 del 15/06/2006, che costituisce parte integrante della stessa, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale, tra l'altro, prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

## DECRETA *DECRETO DIRETTORE*

**Art. 1** - Per le motivazioni in premessa indicate, è annullato il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2252 del 13/10/2006.

**Art. 2** - Le disposizioni di cui al punto 3 della delibera della Giunta regionale n. 4106 del 28/12/2000, già sostituite con il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 536 del 16/03/2005, vengono così ulteriormente sostituite:

"3. Dovranno essere rispettati i limiti e le prescrizioni di seguito riportate:

### **IMPIANTO DI COKERIA**

**Emissione n. 1 (distillazione carbon fossile). Tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso 5%.**

Polveri totali	50mg/Nmc	
Ossidi di Zolfo	800mg/Nmc	
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	600mg/Nmc	
Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella A1, Classe I	0.1mg/Nmc	✓ <i>100 mg</i>

**Emissione n. 2 (spegnimento del coke)**

Polveri totali	50mg/Nmc
----------------	----------

**Emissione n. 3 (condizionamento del coke)**

Polveri totali	50mg/Nmc
Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella A1, Classe I	0.1mg/Nmc

**Emissione n. 4 (distillazione ammoniacale)**

Polveri totali:	
se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 Kg/h	50mg/Nmc
se il flusso di massa è pari o superiore a 0,1 Kg/h ed inferiore a 0,5 Kg/h	150mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	1700mg/Nmc
Ossidi di Azoto	600mg/Nmc
Ammoniaca - D.M. 12/7/90 - Allegato 1, Tabella C, Classe IV	250mg/Nmc

Per i punti di emissione n. 1, 2, 3 e 4 dovranno essere rispettati i limiti e le prescrizioni di cui al D.M. 12/07/1990 allegato 2 par. 14.

## IMPIANTO SINTERIZZAZIONE AGGLOMERATO

### Emissione n. 5 (sinterizzazione agglomerato)

- Polveri totali	50 mg/Nmc
-Ossidi di Azoto	400 mg/Nmc
-Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella B	
-Somma di Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)	0,4 ng TE/Nmc

### Emissione n. 7 (raffreddamento agglomerato)

- Polveri totali	50 mg/Nmc
------------------	-----------

### Emissione n. 36 (Impianto agglomerato ambientali)

- Polveri totali	50 mg/Nmc
------------------	-----------

- per i punti di emissione n. 5, 7, 36 dovranno essere rispettati i limiti e le prescrizioni di cui al D.M. 12/07/1990, Allegato 2, par. 15;

- per il punto di emissione n. 5, dovranno essere effettuati, per la verifica del rispetto del limite fissato per l'inquinante PCDD+PCDF (0,4 ng TE/Nmc), controlli mensili per gli anni 2005, 2006 e 2007;

- in caso di superamento del suddetto limite, l'impianto di sinterizzazione agglomerato dovrà essere immediatamente fermato dandone comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale, al Comune interessato, all'A.R.P.A. ed all'Azienda per i Servizi Sanitari, che disporranno le modalità di riattivazione dell'impianto stesso;

- la Società dovrà predisporre uno studio sulle ricadute degli effluenti dal camino E5 e pianificare una ricerca sulla presenza di diossine analizzando le ricadute al suolo mediante campionatori ad alto volume. Le postazioni per dar corso ai rilievi, verranno individuate dall'ARPA FVG.

## TURBOGRUPPI

### Emissione n. 25 (Turbogruppo B)

Escluso dall'ambito di applicazione del D.P.R. 203/88, come previsto dal D.P.C.M. 21 luglio 1989, I comma, punto 3;

## IMPIANTI A GAS

### Emissione n. 9 (Cowpers riscaldamento aria alimentazione AFO2). Tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso 3%.

Polveri totali	50mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	800mg/Nmc
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	350mg/Nmc

### Emissione n. 31 (Caldia CCT)

Valori riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso 3%.

Polveri totali	50mg/Nmc
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	350mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	800mg/Nmc

### Emissioni n. 32, 33, 34 (Cowpers riscaldamento aria alimentazione AFO3). Tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso 3%.

Polveri totali	50mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	800mg/Nmc
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	350mg/Nmc